



TRIBUNALE DI MONZA  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. R.G.N.R.  
N. R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta

l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari o con altra misura cautelare personale non custodiale presentata nell'interesse di

• **I difeso di fiducia dall'avv. Monica MARIANI del foro di Monza**  
per il reato di cui agli art. 629, 586 c.p.p

osservato

- che, ai sensi dell'art. 299 co. 3 c.p.p. la richiesta di modifica di misure emesse nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona deve essere notificata alla parte lesa a pena di inammissibilità;

- che secondo il recentissimo arresto della Corte di Cass. Sez. II n. 19704/16 (dep. 12.5.2016), riguardante l'oggetto e che, con ampia rassegna giurisprudenziale, affronta approfonditamente anche la questione dell'elezione o dichiarazione di domicilio della persona offesa << ...L'inciso "salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare un domicilio", deve (quindi) intendersi quale eccezione alla regola secondo cui la persona offesa che ha nominato il difensore, è presso di lui domiciliata, ritenendosi in tale caso prevalente la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato, senza che possa ricavarsi dalla omessa indicazione del domicilio, o dalla mancata nomina del difensore, la decadenza della p.o. dal diritto a ricevere la notifica dell'istanza e prendere parte alla vicenda cautelare...In conclusione può affermarsi che le contrapposte esigenze di tutela della vittima di reato commesso con violenza alla persona e di aspirazione alla libertà e di difesa dell'indagato/imputato (art. 13 e 24 della Costituzione), sono positivamente soddisfatte quando sia adempiuto l'obbligo di notifica dell'istanza sulla libertà alla persona offesa i cui identificativi completi, emergano dal fascicolo processuale, e, dovendo la persona offesa beneficiare dell'informazione attraverso le forme ordinarie di notifica di cui agli artt. 154 e segg. c.p.p., tenendo conto della eventuale nomina di un difensore di fiducia (presso cui si intende domiciliata per legge) ovvero della espressa dichiarazione o elezione di domicilio...>>; che nel caso in esame la notifica - essendo la parte offesa ) [ deceduta - deve essere effettuata agli eredi della stessa;

INVITA

Il difensore a procedere alla necessaria notifica.

Si comunichi.

MONZA 23 giugno 2016.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Federica CENTONZE

23.06.16